



Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia

Si riporta il testo della nota inviata il 3 ottobre 2013 al Pref. Alessandro Pansa Capo della Polizia Direttore Generale della P.S.:

“La Circolare 557/PAS/10100.A(1)3 del 30 aprile 2013 emanata dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., disciplina i criteri per il rilascio di porto d'armi per difesa personale, per uso caccia o tiro a volo a favore del personale appartenente alle varie forze di polizia in servizio attivo.

Nella stessa si sottolinea la necessità di valutare attentamente i requisiti previsti per tale rilascio, oltre ad evidenziare gli obblighi fiscali e di spesa gravanti sui richiedenti.

Sulla base della citata direttiva, la pratica procedimentale in atto esclude espressamente che la presentazione di un attestato di servizio possa in qualche modo surrogare l'allegazione della certificazione sanitaria relativa al possesso di requisiti psico-fisici.

Al riguardo, si appalesa quanto mai discutibile l'obbligo di allegazione di certificati anamnestici unitamente ad attestazione del medico a certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la detenzione ed il porto dell'arma. Ciò, soprattutto alla luce del fatto che gli appartenenti alle forze di Polizia, essendo quali Agenti di P.S. già in possesso dell'arma in dotazione personale, dovrebbero essere per definizione considerati in possesso della abilità tecnica e dei requisiti previsti per la concessione della licenza di porto d'armi.

Appare evidente come l'Amministrazione non tenga in alcun conto il fatto che l'appartenente alle forze di Polizia è permanentemente abilitato al porto ed al maneggio delle armi in dotazione individuale e di reparto che, com'è ben noto, hanno una potenzialità di fuoco decisamente superiore alle armi comuni da sparo.

Peraltro, è altrettanto noto come ai Magistrati del Pubblico Ministero, ai Prefetti ed agli Ufficiali di P.S. sia consentito il possesso ed il porto di un'arma senza alcun provvedimento autorizzato.

Ci premesso, al di là del blando riferimento al DM Sanità del 28 aprile 1998, si chiede di conoscere quali ragioni giuridiche o semplicemente di opportunità sussistano per mantenere in vita una prassi almeno apparentemente illogica e contraddittoria e se vi siano concreti margini in ordine alla possibilità di riformare le procedure per il rilascio delle licenze di porto d'arma nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia, nel senso di prevedere che l'attestazione di servizio rilasciata dall'Ufficio di appartenenza possa essere idonea e sufficiente ad integrare la certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici per il maneggio delle armi.

Confidando nella Sua sensibilità, in attesa di conoscere le sue determinazioni in ordine alla problematica segnalata,

Le rinnovo sentimenti di elevata stima”.

il Segretario Generale SIULP
Felice Romano

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza
Ufficio Relazioni Sindacali
Protocollo : 006820/2013
Data: 15/10/2013 Classifica: 557/RS/01/112/1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/

Roma, 15 ottobre 2013

OGGETTO: Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di Polizia.

AL SEGRETARIO GENERALE DEL SIULP

Con riferimento alla nota prot. n. 7.11/1150/20134/fr del 3 ottobre scorso, concernente l'oggetto, il Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nel ritenere le osservazioni prospettate ragionevoli, nonché meritevoli di un approfondimento, ha ritenuto incaricare l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'esame della questione.

Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)